



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 05-09-19 Numero 128

**Oggetto: STRUTTURA CARITATIVA SAN PIETRO APOSTOLO IN COLPAGANO.
CONCESSIONE CONTRIBUTO**

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13:10, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	A
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	A
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 3 assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la concessione dei sussidi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23 maggio 1991, statuisce che le richieste di contributo vengano prese in esame dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio;

RILEVATO che il Parroco Don Stefano Iacono, in qualità di Direttore dell'Ente caritativo "San Pietro Apostolo in Colpagano", struttura caritativa senza scopo di lucro dedita al sostegno delle famiglie indigenti residenti nel Comune di Civitella del Tronto mediante servizio di distribuzione e consegna a domicilio di pacchi contenenti prodotti alimentari, con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 6642 del 18 luglio 2019, ha chiesto un contributo per sostenere le iniziative promosse dalla Struttura in oggetto per sopperire al notevole aumento del numero degli assistiti;

CONSIDERATO che il suddetto Ente caritativo, con l'opera di volontari, da diversi anni svolge attività sociali finalizzate all'aiuto delle fasce più deboli della popolazione in linea con gli obiettivi programmatici dell'Ente ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale per la concessione dei sussidi;

DATO ATTO che l'Ente in parola, per poter garantire la continuità dell'opera di distribuzione dei beni di prima necessità, ha dovuto far ricorso al Banco Alimentare dell'Abruzzo ONLUS, con sede in Pescara, ente di coordinamento per gli aiuti regionali, registrando un aumento delle spese fisse di gestione per il trasporto dei beni e quelle relative al contributo annuale da devolvere al sostentamento del citato Banco Alimentare;

ATTESO che, rispetto alle attività di che trattasi, ben può configurarsi un apporto sussidiario e di integrazione rispetto alle istituzionali prerogative dell'Ente nel campo delle attività sociali, culturali e di promozione turistica, anche nel senso rappresentato in modo oramai pressoché costante dalle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti (vedi deliberazione della Corte dei Conti – sez. Reg. di controllo per la Lombardia – del 21 maggio 2013, nella quale si precisa che la verifica circa la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità del contributo, in relazione all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, presuppone sempre un vaglio di natura teleologica, volta a mettere in luce il fine pubblico perseguito e la rispondenza alle concrete modalità adottate);

RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nell'art. 118 Cost. secondo cui le funzioni pubbliche, laddove è possibile e conveniente, devono poter essere svolte in via primaria dagli stessi cittadini, in particolare attraverso le loro formazioni sociali, adeguatamente sostenuti allo scopo dalle Amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che il Comune sostiene le iniziative di interesse collettivo realizzate dalle Associazioni operanti sul territorio che rappresentano una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;

RITENUTO opportuno sostenere le iniziative di interesse collettivo realizzate da Associazioni operanti sul territorio e, pertanto, concedere alla Struttura caritativa San Pietro Apostolo il Colpagano un contributo economico di € 1.000,00 a sostegno delle spese connesse alle attività sociali svolte a favore delle fasce più deboli della popolazione, in considerazione dell'elevato valore sociale che la suddetta iniziativa presenta;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione dei sussidi;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990;

2) di concedere alla Struttura caritativa San Pietro Apostolo in Colpagano un contributo economico di € 1.000,00 quale sostegno economico delle attività sociali svolte, ricadenti sugli obiettivi programmatici dell'Ente, e le altre attività finalizzate all'aiuto delle fasce più deboli della popolazione;

3) di dare atto che la somma trova imputazione al cap. 1895/0 del bilancio corrente esercizio;

4) di dare mandato al Responsabile del servizio affinché ponga in essere tutti gli atti necessari per la definizione delle attività amministrative conseguenziali il presente atto;

5) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina